



Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Oggetto: Istanza di avvio del procedimento, di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 10/2010, relativo al progetto di “Realizzazione di impianto di recupero matrici organiche per la produzione di ammendante compostato verde”, ubicato in loc. [REDACTED] Proponente: [REDACTED]

Comunicazione degli esiti della verifica di completezza formale della documentazione presentata (l.r. 40/2009, art. 13 comma 2).

al proponente:
[REDACTED]

In riferimento all'istanza in oggetto ed alla relativa documentazione depositata da codesta Società al protocollo della Regione Toscana in data 01/08/2019 (n.0300216) ed in data 31.07.2019 (n.0300221, 0300216, 0297061, 0297054);

visti la parte seconda del d.lgs. 152/2006, la l.r. 10/2010, la l. 241/1990 e la l.r. 40/2009;

premesso che:

l'istanza riguarda il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi (operazioni R5-R13) al fine di ottenere ammendante compostato verde da impiegare principalmente in agricoltura biologica;

l'attività oggetto di istanza è individuata all'interno dell'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, punto 7 lettera z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

rilevato pertanto che, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 43 comma 2 e 45 della l.r. 10/2010, il progetto suddetto rientra nel campo di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

dato atto che codesta Società, nell'istanza in oggetto, chiede l'avvio della procedura di VIA, nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio, ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006, del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

visto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della l. 241/1990, la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento e ritenuto che lo svolgimento di un procedimento di VIA in luogo di un procedimento di verifica di assoggettabilità, in assenza - come nel caso in esame - di straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, costituisca effettivo aggravio procedimentale;

preso atto che la vigente normativa nazionale o regionale in materia di VIA non prevede che il propo-



nente possa presentare istanza di avvio del procedimento di VIA in luogo della prevista verifica di assoggettabilità;

dato che le previgenti linee guida della Commissione Europea, relative alla procedura di verifica di assoggettabilità, prevedevano la possibilità per il proponente di richiedere volontariamente l'avvio di una procedura di VIA in luogo della prevista procedura di verifica (*European Commission, Guidance on EIA – Screening, June 2001*)

visto che, tuttavia, le vigenti linee guida della Commissione Europea, relative alla procedura di verifica di assoggettabilità, non prevedono più tale possibilità (*European Commission, Environmental impact assessment of projects – Guidance on screening, 2017*);

si comunica quanto segue in esito alla verifica di completezza formale della documentazione presentata:

1. dato atto che il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo impianto, la cui tipologia è individuata all'interno dell'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs 152/2006, punto 7 lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", il proponente deve perfezionare l'istanza, riferendola al procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010. Il proponente ha la facoltà di presentare nuova documentazione afferente alla determinazione degli oneri istruttori;

2. la documentazione allegata alla istanza (presentata in formato .pdf) deve essere:

- firmata (alcuni elaborati, sia grafici che descrittivi sono privi di firma – ad es. Piano emergenza, Tavole di progetto) dai redattori;
- se l'elaborato non è firmato digitalmente dai redattori (es. .p7m) ma reca la firma scansionata dei redattori (ad esempio: elaborati VVFF, studio acustico, relazione geologica), di tali redattori deve essere presentata copia del documento di identità;

3. il proponente si limita a dichiarare in maniera estremamente succinta (nel SIA e nella SNT), che il previsto impianto rispetta i criteri localizzativi di cui al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche (d.c.r. n.94/2014, allegato 4); tuttavia è necessaria la trattazione analitica di ognuno dei criteri con riferimento a norme dei pertinenti Piani territoriali e di settore, al regime vincolistico oppure a dati di fatto sito-specifici.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, è facoltà del proponente richiedere che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Ciò premesso, a seguito della verifica di completezza formale, in considerazione di quanto riportato ai capoversi precedenti (numeri da 1 a 3), il procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto in esame non può essere avviato, in quanto l'istanza pervenuta in data 01.08.2019 ed in data 31.07.2019 non è correttamente formulata e non reca in allegato la documentazione prevista dalla vigente



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE*

normativa, correttamente formulata.

Si raccomanda, al proposito, di fare riferimento alla normativa indicata in oggetto, alla D.G.R. n.410 del 10.5.2016 ed alla “Guida per il proponente”, pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via, con particolare riferimento ai fac-simile ivi contenuti.

Nel caso il proponente non provveda, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, a perfezionare ed integrare formalmente l'istanza e l'allegata documentazione, così come indicato nei capoversi precedenti (punti 1, 2 e 3), l'istanza in oggetto verrà archiviata.

Quanto richiesto con la presente non osta alla eventuale successiva richiesta di integrazioni e chiarimenti nel merito, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, riportata in calce alla presente.

Si chiede infine al proponente, di portare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, riportata in calce alla presente.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:



Distinti saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

LG-DQ/

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE*

2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.